

E-learning e diritti di autore.

Premessa

La fondamentale funzione di insegnamento, obiettivo primario delle università, può svolgersi sia in maniera tradizionale, con la presenza contemporanea di discenti e docenti nello stesso luogo fisico, sia attraverso i nuovi strumenti, messi a disposizione dalla tecnologia, tramite il cosiddetto insegnamento a distanza, anche definito didattica on line.

Le problematiche relative al diritto di autore, che già si presentano per la didattica tradizionale, risultano amplificate se consideriamo la modalità di diffusione della didattica on line, che coinvolge un numero di utenti potenzialmente esponenziale.

Scorriamo velocemente la regolamentazione del diritto d'autore nel nostro ordinamento.

Il diritto di autore è disciplinato nel nostro ordinamento dal codice civile e dalla legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, nel rispetto delle normative europee in materia.

La tutela riguarda non l'idea in sé, ma la forma espressiva dell'opera dell'ingegno.

Le forme espressive possono essere le più varie, e anche una lezione orale è da considerarsi un'opera dell'ingegno (ed è per questo che la sua registrazione e la sua diffusione on line devono essere autorizzate).

Sono tutelati sia i diritti morali che i diritti economici.

I diritti morali spettano all'autore dell'opera e sono irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili. Sono esercitabili anche dagli eredi senza limite di tempo. Essi comprendono il diritto alla paternità, all'integrità, all'inedito (l'autore ha cioè diritto che la sua opera non sia pubblicata), al ripensamento e alla ritrattazione.

Diversa disciplina è, invece, prevista per i diritti economici/patrimoniali.

Questi ultimi, infatti, pur spettando all'autore, dallo stesso possono essere trasferiti ad altri soggetti (quali per esempio gli editori); dunque, ogni qualvolta si voglia chiedere l'autorizzazione per l'utilizzo di un'opera, è necessario verificare la titolarità dei diritti economici.

Trascorsi settant'anni dalla morte dell'autore, l'opera diviene di pubblico dominio e, nei soli limiti del rispetto dei diritti morali, liberamente utilizzabile. Nel caso di più autori di un'opera, i 70 anni decorrono dalla morte dell'ultimo degli autori, se l'opera è pubblicata in anonimato, i 70 anni decorrono dalla prima pubblicazione dell'opera.

La legge permette l'uso delle opere, entro certi limiti, anche se non sono ancora di pubblico dominio. In particolare, il regio decreto n. 1369 del 1942 stabilisce, all'articolo 22, che il limite di riproduzione soggetto a equo compenso per le antologie a uso scolastico è fissato a 12.000 lettere per la prosa e 180 versi per la poesia, 20 battute per le opere musicali, 50 metri di pellicola per le opere cinematografiche. Ancora, è previsto il limite del 15% delle riproduzioni (fotocopie ecc.) purché siano effettuate per mero uso personale (non può rientrare nell'uso personale, la distribuzione di dispense in aula).

Altri casi in cui è ammessa dalla legge la libera utilizzazione delle opere, sono richiamati dall'art. 70 della legge n. 633 del 1941 sopracitata. Si riporta il testo dell'articolo in nota¹.

La normativa, modificata a seguito del recepimento delle Direttive Europee, prevede delle esenzioni ai limiti stabiliti a tutela del diritto di autore. Si evince dall'articolo che **l'uso delle opere a scopo didattico, scientifico e di ricerca, rappresenta un'eccezione alle ordinarie limitazioni previste a tutela del diritto di autore**. L'art. 70 prevede, al primo comma, un'esenzione che riguarda genericamente tutti gli utilizzi di opere a fini di insegnamento e ricerca scientifica. Il comma 1 bis prevede un'esenzione specifica nel caso in cui a scopo didattico e scientifico, le opere siano pubblicate in internet.

Si sottolinea che la normativa non ha ancora ricevuto compiuta esecuzione, in quanto non è stato ancora emanato il decreto che dovrebbe specificare i limiti all'uso didattico o scientifico.

Distribuzione di materiali didattici su piattaforma e-learning

Ogni lezione, sia frontale che on line, è di per sé un'opera dell'ingegno del professore. Durante la lezione il docente potrebbe utilizzare esclusivamente contenuti propri o fare ricorso a contenuti soggetti a tutela per il diritto di autore.

Qualora il docente non utilizzi solo contenuti di cui possiede i diritti patrimoniali, come avviene nel caso di distribuzione in aula di fotocopie, contenenti riferimenti - immagini o citazioni - di opere altrui, la diffusione di tale materiale non sarà ammessa, qualora non sia stata preventivamente autorizzata, in quanto non corrispondente ad uso personale.

Bisogna tenere conto di ciò, anche nella distribuzione di materiali su piattaforma e-learning di ateneo che è, quindi, soggetta a delle limitazioni.

¹ Art. 70 della legge n. 633 del 1941 “1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”.

Nella pubblicazione di lezioni on line, costituisce, sicuramente, un accorgimento non trascurabile il proteggere l'accesso ai contenuti, mediante concessione di credenziali agli studenti del corso, e consentire tale accesso per tempo limitato.

Liberatoria per uso di materiali originali

L'autorizzazione ad usare il materiale a fini didattici, deve essere chiesta espressamente al docente autore della lezione e al titolare dei diritti patrimoniali (se ceduti a terzi) e dovrà - per essere considerata valida - essere redatta in forma scritta. In tale documento devono essere specificati dettagliatamente:

- il tipo di utilizzo che verrà fatto del materiale (per esempio riproduzione, distribuzione o rielaborazione ai fini di una pubblicazione, dell'opera o per le parti dell'opera);
- gli scopi per i quali si effettua la richiesta, cioè, il tipo di riproduzione per il quale si richiede il permesso: un permesso per la fotocopiatura di un testo non autorizza a digitalizzarlo. È necessario ottenere un permesso specifico per ogni atto di riproduzione e/o trasformazione dell'opera.

Immagini in movimento

Anche le immagini sono opere dell'ingegno tutelate da diritto d'autore.

L'art. 70, comma 1 bis, della legge citata in premessa, prevede l'ipotesi della pubblicazione in rete internet di immagini: *"E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro"*, non distinguendo tra immagini statiche (fotografie) e immagini in movimento (filmate). La norma sembrerebbe consentire la libera pubblicazione anche di un'intera opera, purché le immagini o la musica siano degradate.

Non viene fornita, però, dalla norma stessa una definizione precisa di cosa vada inteso per immagine degradata; si potrebbe ritenere misura idonea ad offrire garanzie di non violare il diritto di autore, la degradazione a una risoluzione che non consenta la stampa.

Ogni pubblicazione deve essere accompagnata dalla citazione della fonte, secondo le modalità sancite dall'articolo stesso. Tale requisito è essenziale al fine di rispettare i diritti morali dell'opera, tra cui il diritto alla paternità che non si estingue. Una corretta citazione deve indicare: il nome dell'autore, il titolo dell'opera, il luogo e la data di edizione, l'editore.

Se il filmato è stato reperito dalla rete e non è corredato, dall'origine, dal nome dell'autore e di chi ne detiene i diritti, la sua pubblicazione può ritenersi libera.

Se il filmato riprende persone identificabili bisogna chiedere anche a queste l'autorizzazione, a meno che si tratti di persone note o di filmati girati durante manifestazioni pubbliche.

Immagini statiche (fotografie, opere d'arte).

L'art. 70, comma 1 bis, parla genericamente di immagini, non distinguendo tra immagini statiche e immagini in movimento; quindi, anche nel caso di una fotografia è possibile utilizzare l'intera opera di interesse, purché sia "degradata" e accompagnata dalla corretta citazione della fonte.

Se si tratti di mera fotografia e non di opera d'arte fotografica, bisogna sempre citare il fotografo, ma la tutela del diritto d'autore è ristretta a venti anni dalla prima pubblicazione; se la fotografia costituisce il ritratto di una persona bisogna chiedere anche a quest'ultima l'autorizzazione, a meno che si tratti di persona nota o di foto scattata durante una manifestazione pubblica.

Se l'immagine è stata reperita dalla rete e non è corredata dal nome del fotografo e di chi ne detiene i diritti la sua pubblicazione può ritenersi libera.

Per quanto riguarda il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, la loro comunicazione al pubblico è libera se effettuata a fini di insegnamento o di ricerca scientifica o per finalità illustrative, ma a scopo non commerciale.

Se, causa la mancata adozione del decreto da parte dei Ministeri indicati, non si ritenesse applicabile l'art. 70 comma 1 bis, per la riproduzione on line di immagini presenti in un'opera cartacea o reperibili in rete, soggette sia a diritto d'autore sia a diritto editoriale (o dell'agenzia fotografica), sarebbe comunque sempre necessario effettuare due passaggi fondamentali, qualora si decidesse di inserire opere visive altrui (o anche proprie qualora se ne fossero ceduti i diritti patrimoniali) nella propria dispensa:

1. ottenere un'autorizzazione da chi detiene i diritti per l'utilizzo dell'immagine;
2. fornire comunque una citazione con i riferimenti sul creatore e i dati dell'edizione.

Solo in questo modo l'utilizzo delle immagini sarà corretto e i diritti d'autore ed editoriali saranno rispettati.

Grafici e tabelle e scansioni tratte da libri pubblicati.

La scansione è un processo di trasformazione di un documento cartaceo in un file digitale e comporta una modifica di formato che deve essere espressamente autorizzata, indipendentemente dall'uso successivo del file prodotto. La digitalizzazione precede un utilizzo ulteriore, che deve essere anch'esso autorizzato, e che generalmente lo è all'interno di una medesima licenza che copre tanto la scansione quanto la conservazione dei file risultanti.

Controversa è la liceità delle copie (sia pure nel limite del 15%) ottenute mediante uno scanner, poiché la digitalizzazione mediante scanner non sembrerebbe equiparabile alla fotocopiatura e ne conseguirebbe perciò la sua illegittimità. La legge, infatti, consente solamente la fotocopiatura di libri e riviste, operazione che si risolve nella realizzazione di una copia cartacea di un'opera anch'essa cartacea; l'utilizzo dello scanner permette, invece, di creare una copia digitale, la quale, per le modalità e le possibilità di impiego, modifica e conservazione, si differenzia dalla copia cartacea. La fotocopiatura costituisce un'eccezione alla regola generale, che attribuisce al solo autore il diritto di riprodurre la propria opera, e tale eccezione è soggetta al principio di stretta interpretazione: in altre parole, se la legge afferma che è ammessa solo la fotocopia, questo significa che non sono ammesse altre forme di riproduzione (è inibita, cioè, l'interpretazione analogica della norma eccezionale).

In conclusione, per utilizzare una scannerizzazione, bisognerà ottenere una specifica autorizzazione.

Abbonamenti riviste online.

Per l'utilizzo di articoli pubblicati su riviste a pagamento, anche se on line, non è sufficiente che vi sia abbonato il docente del corso.

Qualora sorgesse la necessità di inserire in dispense on line, preparate a scopo didattico, parti di materiali elettronici sottoscritti in abbonamento, e pertanto assoggettati ai vincoli fissati nelle licenze d'uso, sarebbe opportuno negoziare l'introduzione nei contratti di specifiche clausole ad hoc che affievoliscano le limitazioni relative ed estendano la possibilità di utilizzo dei materiali sottoscritti in abbonamento.

Le clausole variano da editore a editore e prevedono soluzioni differenziate, che spaziano dalla necessità di cancellare la dispensa al termine del corso di studio, per il quale viene utilizzata, alla possibilità di mantenerla in rete, ma protetta da sistemi di accesso e di autenticazione sicuri.

Al di là delle specifiche clausole contrattuali, principi comuni da tenere presenti nella preparazione di dispense in cui si faccia uso di risorse elettroniche sottoscritte in abbonamento sono:

- destinazione esclusiva a scopi didattici
- obbligo di citazione bibliografica della fonte utilizzata
- finalizzazione della dispensa a singoli corsi di studio svolti in Ateneo
- divieto di rimozione, modifica, oscuramento dei dati identificativi del documento e delle note di copyright

Uso link nel canale Youtube.com

Nel caso in cui per la diffusione dei materiali didattici oppure per la pubblicizzazione e distribuzione di iniziative e eventi si voglia utilizzare un particolare canale web, già esistente, sarà buona norma verificare prima di tutto se esiste una linking policy nel sito, ed adeguarsi ad essa, è necessario evitare accuratamente tecniche di linking che possano confondere l'utente in relazione alla titolarità dei contenuti.

Per quanto riguarda l'aspetto statico del link, ossia l'elemento che lo rappresenta, l'uso di una parola generalmente non comporta problemi; l'uso di una immagine potrebbe far sorgere dubbi relativamente al diritto d'autore, in questo caso è corretto fornire la descrizione dell'immagine utilizzata.

Per quanto riguarda l'aspetto dinamico, il rinvio alla pagina principale di un sito (cd. home page), è liberamente consentita perché dà la possibilità di distinguere tra il sito linkante e quello linkato. Buona norma, tuttavia, sarebbe informare il titolare del sito dell'inserimento del link.

Problemi possono sorgere con riferimento al link su un contenuto interno ad un altro sito, saltando il passaggio alla pagina principale, ciò è liberamente ammesso ove sia riconoscibile il cambio del sito.

Il cd. *framing* deve essere invece esplicitamente autorizzato.